

STATUTO

**"SOLIDARIETA' & FUTURO
O.N.L.U.S." SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVALLINO LE VIA SILVIO PELLICO
48

Numero REA: LE - 278442

Codice fiscale: 93100310759

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

*Allegato 'A' all'atto n. 14765 di raccolta
dell'11-11-2009*

STATUTO SOCIALE

della "SOLIDARIETA' & FUTURO O.N.L.U.S."
Società Cooperativa Sociale

(Onlus : esente imposta sul Bollo ai sensi dell'Art.17 del D.Lgs. 460/97)

TITOLO I° : Denominazione - Sede - Scopi - Durata

ART.1) - E' costituita con sede nel Comune di Cavallino, la Società Cooperativa Sociale denominata:

"SOLIDARIETA' & FUTURO O.N.L.U.S." Società Cooperativa Sociale.

La Società Cooperativa "SOLIDARIETA' & FUTURO O.N.L.U.S." Società Cooperativa Sociale:

- a) è una **Società a Responsabilità Limitata**, ai sensi dell'Art.8 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003,n.6;
- b) è una **Cooperativa a mutualità prevalente**, ai sensi dell'Art.8 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003,n.6, in quanto svolge la propria attività a favore di soci ed aderenti; si avvale, nello svolgimento della propria azione sociale, delle prestazioni lavorative e del conferimento di beni o servizi da parte dei soci; essa è retta dai principi della **mutualità** secondo le clausole contenute nell'Art.2425 del Codice Civile e secondo l'Art.26 della Legge "Basevi";
- c) è una **Cooperativa Sociale**, secondo gli intendimenti della Legge 8 Novembre 1991, n.381 e delle Leggi Regionali di attuazione della Regione Puglia, finalizzate, appunto alla realizzazione e/o gestione di **servizi socio sanitari ed educativi**, e altresì all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- d) è una **Associazione di promozione sociale** di cui alla Legge n. 383/00;
- e) è una **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**, retta dai principi oltre che quelli della mutualità, anche da quelli del volontariato, della previdenza, e della solidarietà sociale, specialmente a favore di disabili e di persone svantaggiate, sia secondo gli intendimenti della Legge 11 Agosto 1991, n.266, sul Volontariato sociale, sia, sia ai sensi e per gli effetti del **D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460**, che reca norme sul riordino della disciplina tributaria degli Enti Non Commerciali e delle **Organizzazioni Non Eucrative di Utilità Sociale**.
- f) opera **senza fini di lucro**.

ART.2) - La Cooperativa può **aderire** con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con decisione dell'Amministratore Unico, se delegato (ovvero del C.d.A), a **Consorzi di cooperative**, ad organismi del **Movimento Cooperativo** e del **Volontariato** Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti , anche consortili, aventi scopi affini, ed a **Società e ONLUS**, con identici scopi sociali, nominandone i rappresentanti scelti anche fra i non soci.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società inoltre potrà, per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ovvero per decisione dell'Amministratore Unico, se delegato (ovvero del C.d.A) :

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;

raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, a questo fine, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;

richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;

aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

ART.3) - La sede sociale è nel Comune di Cavallino.

Il trasferimento della sede sociale, nell'ambito dello stesso Comune, potrà avvenire anche con decisione dell'Amministratore Unico (ovvero del C.d.A), cui l'Assemblea, contestualmente alla costituzione della società delega la facoltà.

La Società può operare su tutto il territorio nazionale, nei Paesi membri della Comunità Europea e, ove se ne ravvisi l'opportunità, la stessa potrà operare anche in Paesi extracomunitari, e in tutte le zone ove essa opera, può costituire **delegazioni**.

La **durata** della Società è fissata sino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.4) - La Società, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, per realizzare, dunque, gli intendimenti dell'Art.1 - lett. A) della L.S.n.381/91, nell'ambito dei **servizi socio sanitari ed educativi**, e per realizzare altresì gli intendimenti del D.Lgs.n.460/97 e della L.S. n. 383/2000, **si propone di :**

perseguire l'interesse generale della comunità alla **promozione umana e all'integrazione sociale** dei cittadini, attraverso lo svolgimento di **attività socio educative** e di **solidarietà sociale**, soprattutto a favore di **minori** (ivi compresi i **minori a rischio del disagio giovanile**, della **dispersione scolastica**, ecc.) e a favore di **anziani**, e di **persone svantaggiate** in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ma anche nei **servizi socialmente utili e/o di pubblica utilità**; **organizzare e/o partecipare** a Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento;

organizzare con spirito **mutualistico** e senza fine speculativo **assistenza socio sanitaria** al cittadino in qualsiasi momento ne abbia bisogno;

favorire la formazione professionale dei propri soci tramite corsi, lezioni e conferenze a sfondo pedagogico, psicologico, geriatrico, sociologico, commerciale, ecc.. ciò al fine di migliorare sempre più le prestazioni **assistenziali** ai cittadini bisognosevoli e per poter intervenire proficuamente in situazioni di emergenza dovute a calamità, incidenti, ecc. e, più in generale nell'ambito della **protezione civile**;

realizzare e/o gestire attività socio educative di **servizi alla persona**, in particolare a favore di minori, anziani e di persone in condizioni di svantaggio, di cui all'Art.4 della L.S.n.381/91, anche mediante la realizzazione e/o la gestione di iniziative che, direttamente o indirettamente promuoveranno le **attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali e del Tempo Libero**, tese pure al benessere fisico e psichico della persona, nonché **l'istruzione e la formazione**, ivi compresa la formazione extra scolastica della persona;

Veronica Ceco
Lillo Antò
Giuseppina Ciccar

Barilla Maria
Mario Cokur

M. Dufleane



realizzare servizi ad associati e/o aderenti, ad Enti Pubblici e Privati, specie nei servizi socialmente utili, quali asili nido, scuole, ospizi e luoghi di incontro per anziani, trasporti e servizi scuolabus visite guidate e viaggi di istruzione per i soggetti assistiti ecc. quindi potrà realizzare servizi "alla persona";

gestire centri di assistenza e recupero handicappati, centri educativi, centri ludico sportivi e ricreativi;

offrire i propri servizi a cittadini, a loro comitati, ad Associazioni Sportive, ad Associazioni che operano senza fine di lucro, a Cooperative e Cooperative Sociali o ad ONLUS, ad Enti Pubblici e Privati, purché i soggetti fruitori siano tesserati con l'Ente e/o gli Enti di Promozione Sportiva e Sociale, cui la Società aderisce;

promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche mediante siti internet, pagine web e call center;

partecipare a gare d'appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni e con ogni altro Ente Pubblico, qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società;

ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci, ed in special modo quei soci in particolari situazioni di svantaggio, fisico, psichico, sociale e/o familiare, nell'ambito di prestazioni di servizi sociali, ambientali e alla persona, favorendo l'integrazione e la compensazione dell'esperienza dei singoli nel lavoro di gruppo, la discussione, l'approfondimento in senso specialistico dei settori meglio corrispondenti alle ispirazioni ed alle capacità individuali, costituendo nel contempo uno strumento di consulenza ed assistenza tecnica e professionale;

provvedere, tramite i propri soci, all'acquisto e/o alla gestione di beni strumentali e impianti idonei, atti a soddisfare le esigenze e i bisogni dei soci e degli associati, con particolare attenzione a coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio, nonché a favore dei soci, iscritti e partecipanti, tesserati con Enti pubblici e privati, Associazioni, gruppi di semplici cittadini, con i quali stipulerà apposite convenzioni;

realizzare e/o gestire qualunque altra iniziativa nel campo delle attività socio sanitarie, educative e formative;

svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, creditizia e finanziaria e quant'altro necessario ed utile per la realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La Società potrà affidare a terzi la gestione delle strutture e delle attività.

La Cooperativa può altresì collaborare ed aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo.

TITOLO II° - dei Soci

ART.5) - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che per le loro capacità effettive di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale e cooperare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono altresì essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente indispensabile al buon funzionamento della cooperativa ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92.

Possono ancora essere ammessi a **SOCI ORDINARI** i singoli cittadini, italiani o di Paesi membri della Comunità Europea, che accettano le condizioni previste dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali e non svolgono attività concorrenziali e che intendono prestare la loro opera per l'attività che la Società si prefigge di svolgere.

Chi intende essere **ammesso** come **Socio Ordinario**, deve farne domanda all'Amministratore Unico (ovvero al C.d.A), dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto Sociale e dei Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

I soci cooperatori sono obbligati a versare, nei termini fissati dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A), oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, **l'eventuale sovrapprezzo quota** il cui importo sarà determinato, di anno in anno dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A), tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Ai sensi dell'Art.2520 del Codice Civile possono essere **ammessi** alla Società, in qualità di **ADERENTI Fruitori**, quanti *(singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, gruppi e comitati di cittadini, nelle persone dei legali rappresentanti o all'uopo delegati a nome per conto dell'organismo rappresentato, che accettano le condizioni previste dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali)* intendono usufruire dei servizi della Cooperativa *(se minori, autorizzati da colui o colei che esercita la patria potestà)*.

Sono **Ordinari** (*quota prevista dalle leggi sulla cooperazione*) i **Soci** che, possedendo i requisiti richiesti, vengano, a loro domanda, ammessi a far parte della Cooperativa previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci ovvero dell'Amministratore Unico, se delegato (ovvero del C.d.A). Dell'accoglimento della domanda decide, a giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, l'Assemblea Generale dei Soci, ovvero lo Amministratore Unico, se delegato (ovvero il C.d.A) .

I **SOCI ORDINARI** cooperatori si distinguono in :

Soci Prestatori: le persone fisiche che ammessi nella qualità, prestano la loro attività ricevendo un compenso;

Soci Volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente;

Soci in condizioni di svantaggio: persone fisiche di cui all'Art.4 della L.S. n.381/91 per le quali la Società potrà effettuare un inserimento lavorativo, anche al fine di ottenere l'iscrizione alla Sezione Cooperazione Sociale del Registro Prefettizio e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali a scopo plurimo, ove verranno soddisfatti pure i requisiti di cui all'Art.1- lett.b) della su citata Legge n.381/91.

Ogni **Socio Ordinario**, con almeno tre mesi di iscrizione al Libro Soci, ed in regola con gli impegni assunti con la Società, è **elettore ed eleggibile** per la nomina degli Organi sociali; egli ha **diritto** di voto per l'approvazione e/o modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per l'approvazione del bilancio consuntivo; ogni associato (socio ordinario o aderente) ha **diritto** di frequentare la sede e gli impianti sociali, e ha diritto altresì all'uso delle attrezzature tecniche, **secondo le modalità stabilite** dalla Assemblea dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A ovvero dagli amministratori in caso di nomina di più amministratori) .

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità del trattamento. I rapporti con i soci lavoratori verranno regolati da apposito **Regolamento**, approvato dall'Assemblea dei Soci, a norma della **Legge n. 142/2001**.

ART.6) - L'Aspirante ammesso, **non** acquisterà la qualità di **Socio Ordinario**, se non avrà pagato almeno una **quota sociale** e la **eventuale tassa di ammissione**, determinata annualmente dalla Assemblea dei Soci, ovvero dall'Amministratore

Handwritten signatures:
Antonio Cillo Rite Enrico
Brille Maria Marino



Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A ovvero dagli amministratori in caso di nomina di più amministratori) .

L'**Aderente fruitore** verrà ammesso dall'Assemblea dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A ovvero dagli amministratori in caso di nomina di più amministratori), e non acquisirà la sua qualità, se non avrà pagato la eventuale **tassa di ammissione**.

ART. 7) - Il Socio Ordinario accetta incondizionatamente il presente Statuto e risponde di tutti gli obblighi assunti dalla Società fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte. Tutti i Soci Ordinari e gli Aderenti, altresì, dovranno concorrere con **contributi o erogazioni liberali** per far fronte alle spese inerenti la realizzazione delle attività di **natura istituzionale** o di quelle **direttamente connesse e per favorire il perseguimento degli interessi generali dei propri Soci, specie quelli in condizione di svantaggio, in conformità alle finalità statutarie**.

Le **tasse di ammissione** e i **contributi associativi liberali**, ivi compresi le erogazioni da parte di Enti Pubblici e Privati, **non sono restituibili** in nessun caso e vanno ad incrementare il **Fondo di Riserva indivisibile**, di cui alla L. S. n. 904/77.

Ogni **Aderente Fruitore**, per le prestazioni dei servizi richiesti, si impegna a versare, oltre al contributo associativo liberale, anche un **corrispettivo** secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci, o dall'Amministratore Unico, se delegato, anche mediante apposita **convenzione** col fruitore medesimo o con l'Aderente (e per lui, se minore, con colui o colei che ha la patria potestà).

ART. 8) - Il Socio Ordinario che volesse **recedere** dalla Società deve farne apposita domanda. Il **recesso** si intenderà avvenuto solo quando tale domanda sia stata accettata dall'Assemblea dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A) ed il rimborso del capitale sociale avverrà secondo le norme di legge vigenti.

ART.9) - L'Assemblea dei Soci, ovvero l'Amministratore Unico, se delegato (ovvero il C.d.A) ha la facoltà di escludere il Socio Ordinario che:

abbia costretto la Società ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni da lui costrette mediante atti giudiziari;

non esegue il pagamento della quota a norma dell'art.2524 del Codice Civile;

in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i soci o gli associati;

sia interdetto, inabilitato, dichiarato fallito;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

impedisca in qualsiasi modo il raggiungimento degli scopi desiderati;

non intenda più mantenere gli impegni assunti (versamento quote sociali, insolvenze, ecc.).

Le deliberazioni prese a norma del presente articolo devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al socio il quale può ricorrere soltanto al Collegio Arbitrale, che decide definitivamente. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero dell'Amministratore Unico, se delegato (ovvero del C.d.A). Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Allo stesso modo e con le stesse motivazioni può essere **escluso l'Aderente**, ad insindacabile giudizio del l'Assemblea dei Soci o dell'Amministratore Unico, se delegato dalla medesima Assemblea (ovvero del C.d.A).

ART.10) - In caso di decesso del Socio Ordinario, la Cooperativa chiuderà i rapporti economici con una persona designata dagli eredi e con eventuale rivalsa verso chiunque di essi, con esclusione della divisibilità.

ART.11) - In caso di perdita della Società l'eventuale quota per recesso, per esclusione o per decesso, sarà rimborsata

deducendone la quota parte relativa alla perdita; tutto questo facendo salvi gli eventuali oneri a norma dell'art.2530 del Codice Civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

TITOLO III°- Patrimonio Sociale

ART.12) - Il patrimonio sociale è costituito:

dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato dalle quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00, né superiore al limite stabilito dalla legge;

dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;

dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art.5;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Nessun Socio Ordinario può versare o sottoscrivere un numero di quote che, complessivamente, per valore, eccedano il limite consentitogli dalla legge.

ART.13) - Le quote sono **nominative** e, se interamente versate, possono essere cedute ad altro Socio Ordinario, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, ovvero da parte dell'Amministratore Unico, se delegato (ovvero del C.d.A ovvero dagli amministratori in caso di nomina di più amministratori).

TITOLO IV°- Il Bilancio

ART.14) - Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e va approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'**Amministratore Unico** (ovvero il C.d.A) provvede alla redazione del **bilancio** con il conto dei **profitti** e delle **perdite**, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al Bilancio.

L'Amministratore Unico (ovvero il C.d.A) dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al Bilancio, a specificare i **criteri** seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo a **mutualità prevalente** della Società. L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione dei **residui annuali** al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai Soci prestatori per adeguare il trattamento economico.

Nel caso dei **residui passivi** l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Lucio Lillo Rite
Enrico Mario



ART.15) - L'utile netto di Bilancio e cioè quanto rimane dopo aver fatto la deduzione di qualsiasi spesa o impegno della Società, viene distribuito come segue:

non meno del **30%** è devoluto al **Fondo di Riserva Legale**, di cui all'ex-Art.2536 del Codice Civile;

3% ai **Fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (L.S. n.59 / 92);

una parte può essere destinata al **Fondo di Riserva Indivisibile**, mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della L.S. n. 904 / 77;

un'altra parte può essere destinata ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato. In tal caso possono essere anche superati i limiti massimi previsti dall'Art.1 della L.S. n.59/92, purché nei termini di quanto previsto dal 1° comma dell'Art.7 della stessa legge;

l'**eventuale rimanenza** sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dallo Amministratore Unico (ovvero dal C.d.A), quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'Art.2536 del Codice Civile; l'Assemblea, tuttavia, può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai Fondi di Riserva, oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alle lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b) .

Le riserve non sono ripartibili tra i Soci durante l'esistenza in vita della Società.

TITOLO V°: Organi Sociali

ART.16) - Le funzioni sociali sono esercitate :

dall'**Assemblea dei Soci**;

dall'**Amministratore Unico** (ovvero dal C.d.A.);

dal **Collegio Arbitrale**;

dal **Collegio Sindacale** (se nominato).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.17) - L'Assemblea è composta da tutti i Soci Ordinari . Ogni qualvolta sia costituita regolarmente, essa rappresenta tutti i Soci. Le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

ART.18)- L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, per la nomina dell'Amministratore Unico (ovvero dal Consiglio di Amministrazione), per la nomina dei Sindaci (qualora la cooperativa sia obbligata o decida autonomamente di nominare il collegio sindacale) e per la trattazione delle altre proposte all'O.d.G.

L'Assemblea é convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico (ovvero il C.d.A.) lo reputi necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in quest'ultimo caso, l'Amministratore Unico (ovvero il Presidente del C.d.A.) ha l'obbligo di indire l'adunanza non più tardi di un mese dalla domanda.

ART.19) - L'avviso di convocazione dell'Assemblea unitamente all'ordine del giorno, sarà o affisso in modo visibile nei locali della Società almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, o inviate personalmente a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. Nello stesso avviso sarà indicato il giorno della seconda convocazione in caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non siano trascorse almeno due ore dalla prima.

ART.20) - L'Assemblea è **valida** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell'O.d.G. della prima.

ART.21) - A ciascun Socio, che sia iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, spetta un solo voto qualunque sia il numero delle quote da lui possedute. Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, soltanto nel caso di impedimento, dovuto a malattia, assenza o impedimento professionale. Il Socio può rappresentare nella stessa assemblea non più di due soci.

ART.22) - L'Assemblea è **presieduta** dall'Amministratore Unico (ovvero dal Presidente del C.d.A.), se l'Assemblea lo richiede, da un Presidente nominato seduta stante e volta per volta dalla stessa Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea può essere un socio o un non socio.

ART.23) - Nell'Assemblea le votazioni si fanno per **alzata di mano**. Dovranno farsi per appello nominale quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci Ordinari presenti o rappresentati; deve invece procedersi a scrutinio segreto quando trattasi di questioni che interessino persone. Si ritengono approvate le proposte che ottengono la metà più uno dei voti presenti e/o rappresentati. Il Verbale delle Adunanze sarà firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario, nonché da quei soci che ne facciano esplicita richiesta.

L'AMMINISTRATORE UNICO (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

ART.24) - La società può essere amministrata, alternativamente, su deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

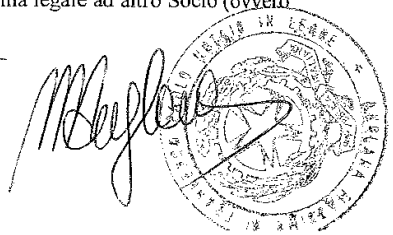
Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In mancanza di fissazione del termine, durano in carica sino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti. Qualora la società dovesse superare il numero di **otto** soci ordinari, ovvero qualora la cooperativa sia obbligata o decida autonomamente, verrà istituito il **Consiglio di Amministrazione (C.d.A)**; questo sarà composto da **tre** membri: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Se istituito e nominato, il **Consiglio di Amministrazione** si riunisce su invito del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o a richiesta di due consiglieri o dei sindaci effettivi e la domanda deve indicare l'oggetto della convocazione. Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri, compreso il Presidente e/o il Vice Presidente. I Consiglieri devono essere avvertiti almeno un giorno prima dell'adunanza, tranne i casi d'urgenza. Il Consigliere o i Consiglieri, quando gli argomenti trattati riguardano la propria persona, devono abbandonare la seduta. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio potranno essere considerati dimissionari, con delibera del C.d.A. Esso è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni, anche temporaneamente al Presidente.

ART.25)- L'Amministratore Unico (ovvero il Presidente del C.d.A.) assume la piena **rappresentanza legale** della Società e a lui spetta la **firma legale**. In caso di impedimento l'Assemblea affida le funzioni e la firma legale ad altro Socio (ovvero

Donatella Maria Rita
Donatella Maria Rita



al Vice Presidente del C.d.A.).

ART.26) - L'Assemblea dei Soci può delegare le proprie funzioni, anche temporaneamente all'**Amministratore Unico** (ovvero al C.d.A.).

ART.27) - L'**Amministratore Unico** (ovvero il C.d.A) è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Egli ha anche la facoltà di transigere o accettare l'arbitrale o bonaria composizione, di acquistare o vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di fare qualsiasi operazione di banca, di acconsentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre, e cancellare ipoteche e qualsiasi annotazione ipotecaria, di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il Conservatore dei RR.II. da qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati e di nominare procuratori. L'Amministratore Unico (ovvero il C.d.A) , per assicurare il miglior funzionamento della società, potrà nominare un **Direttore**, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dallo stesso Amministratore Unico (ovvero dal C.d.A.).

Il Direttore partecipa all'Assemblea dei soci, e se non socio cooperatore con solo voto consultivo, ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art.2396 del c.c. La decisione dell'Amministratore Unico che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

ART.28) - L'**Amministratore Unico** (ovvero il C.d.A) ha la **facoltà** di richiedere ai soci una **quota mensile** per la copertura delle spese di amministrazione e di funzionamento o per i servizi posti in essere a favore degli associati medesimi.

IL COLLEGIO ARBITRALE

ART.29) - Per le **controversie** tra associati, inerenti la vita associativa, viene insediato, **volta per volta**, un **Collegio Arbitrale**. Esso è composto da **due** membri designati rispettivamente dalle **parti** nella controversia, tra i Soci Ordinari del sodalizio, ed **un** membro, anche non socio, designato dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico se delegato (ovvero dal C.d.A); quest'ultimo componente verrà individuato tra persone di provata esperienza di vita associativa e presiederà i lavori del Collegio. Il **Collegio Arbitrale** **interviene** quando si presentano casi di **dissidio** tra i Soci, i quali, poi, hanno l'obbligo di accettare, senza adire altre vie, le decisioni del Collegio stesso, oppure ogni qualvolta si presentano casi di dubbia interpretazione delle norme contenute nello Statuto Sociale. Per questo ogni **socio o aderente**, all'atto dell'adesione al sodalizio accetta una **clausola compromissoria** che lo vincola ad osservare comunque i deliberati del **Collegio Arbitrale**, impegnandosi, per questioni civilistiche, **a non adire le vie legali**, se non previa autorizzazione da parte dell'**Assemblea Generale dei Soci**.

IL COLLEGIO SINDACALE (se nominato)

ART.30) - Qualora la cooperativa sia obbligata o decida autonomamente di nominare il Collegio Sindacale, in particolare quando il capitale sociale non superi i **centoventimila euro**, ovvero quando, per due esercizi consecutivi, si superino i limiti previsti dall'Art. 2477 del Codice Civile, ogni **tre esercizi**, e con le modalità stesse stabilite per la nomina dell'Amministratore Unico (ovvero del Consiglio di Amministrazione), l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di **tre Sindaci Effettivi e due Supplenti**, anche tra non soci, per la sorveglianza delle operazioni sociali, per la revisione del bilancio e per quanto altro stabilito dalla legge.

Il **Presidente del Collegio Sindacale** è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci Effettivi. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci assistono alle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove l'organo sia stato istituito) e potranno fare inserire negli ordini del giorno e nei Verbali, quanto crederanno opportuno. Essi , se non soci,

durante le riunioni degli organi della cooperativa, hanno voto consultivo. Su delibera espressa dell'Assemblea Generale dei Soci ai Sindaci effettivi si può riconoscere una **indennità di carica**.

L'assemblea può affidare il controllo contabile ad un Revisore contabile, iscritto nel relativo albo professionale.

TITOLO VI°- Scioglimento della Società

ART.31) - L'Assemblea che dichiara lo **scioglimento** della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più **liquidatori**, fino a tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART.32) - In caso di **cessazione** della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci, deve essere **devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione**, di cui allo **Art.11 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59**.

TITOLO VII° - Disposizioni Generali e finali

ART.33) - Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi da parte dell'Amministratore Unico e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART.34) - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del **Codice Civile** e delle vigenti **leggi speciali** sulla cooperazione e le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della **mutualità** agli effetti tributari.

Renzo Leco
Ello Rita
Giuseppe Curoci
Luigi Moni
Mario Geronzi

Massimo D'Agostino

